



Il ricorso al TSAP non sottoscritto da un avvocato cassazionista è inammissibile

20ott
20 ottobre 2016

QCondividi

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara inammissibile un ricorso, perchè non sottoscritto da un avvocato cassazionista (RDL 27 novembre 1933 n. 1578).

La sentenza chiarisce anche un altro aspetto rilevante: la procura era stata rilasciata a due avvocati, uno cassazionista e uno no, ma era stata autenticata solo dall'avvocato non cassazionista. Il tribunale ha ritenuto tale procura nulla e conseguentemente inammissibile il ricorso.

[sentenza-n-283-2016](#)

ORIGINALE

Sentenza 283/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

N. 188/14 Reg. Gen.

N. 24/16 Cronologico

N. _____ Registro

N. _____ Comp. Civ

riunito in camera di consiglio e composto dai signori giudici

dott. Sergio Di Amato	Presidente
dott. Adolfo Metro	Consigliere di Stato
dott. Sandro Aureli	Consigliere di Stato
dott. Irene Tricomi	Consigliere di Cassazione
dott. Silvestro Maria Russo	Consigliere di Stato, est.
dott. Francesco Maria Cirillo	Consigliere di Cassazione
dott. ing. Pier Luigi Lusona	Esperto tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 188/2014, proposto dalla Zollet Holding s.r.l. (già Zollet Ingegneria s.r.l.) e dalla Zollet Energia s.r.l., correnti in Santa Giustina (BL), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Zollet e Salvatore di Mattia ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 3,

contro

– la REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Ligabue, Chiara Drago, Ezio Zanon e Bruna D'Amario Pallottino ed elettivamente domiciliata presso lo

OGGETTO:

Tribunale sup. acque pubbliche – Ricorso – Procura speciale – Avvocato non cassazionista – Unico sottoscrittore – Inammissibilità

studio di quest'ultima in Roma, via Varrone n. 9 e

– la PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gaz e Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via di Monte Fiore n. 22

e nei confronti

– della Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c., corrente in Rocca Pietore (BL), controinteressata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Antonini e Federica Scafarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via G. Borsi n. 4, e

– dello Sportello unico del Demanio idrico, sede di Belluno, non costituito nel presente giudizio;

per l'annullamento

A) – del decreto n. 58 del 9 maggio 2014, con cui la Regione intimata ha ritenuto di procedere all'istruttoria dell'istanza della Società controinteressata, escludendo quella in concorrenza della Zollet Ingegneria s.r.l.; B) – del parere n. 30 della Commissione tecnica, reso il 28 ottobre 2013 ed allegato al decreto n. 58/2014; C) – nonché d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra i quali, ove necessario, delle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 3493 del 30 dicembre 2012 e n. 694 del 14 maggio 2013.

FATTO E DIRITTO

1. – Con istanza del 7 dicembre 2011, integrata il 9 gennaio 2012, la Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c., corrente in Rocca Pietore (BL), ha

chiesto alla Provincia di Belluno la concessione di derivazione ad uso idroelettrico dagli affluenti del torrente Ru di Valbona, nel territorio comunale di Rocca Pietore. Detta Società ha proposto un impianto con opere di presa dal RU dei Agusiei alla quota di m 1568 s.l.m. e dal Ru de le Fontane alla quota di m 1566,35 s.l.m., per moduli max 1,50 e medi 0,61, per una potenza di kV 167,94 e restituzione nel Ru di Valbona alla quota di m 1284,50 s.l.m.

Pubblicata tal istanza nel BUR n. 11 del 3 febbraio 2012, il successivo 5 marzo pure la Zollet Ingegneria s.r.l. (ora scissa in Zollet Holding s.r.l. e Zollet Energia s.r.l.) ha chiesto alla Provincia di Belluno una concessione di derivazione simile. Infatti, iniziato il procedimento in concorrenza, i progetti in questione sono stati reputati dalla Commissione tecnica regionale del tutto equivalenti, sotto i profili tecnico e produttivo. Sicché la CTR ha ritenuto applicabile nella specie il criterio residuale (*prior in tempore*) ex art. 9, c. 3 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775.

2. – Sulla scorta di ciò, è intervenuto il decreto n. 58 del 9 maggio 2014, con cui la Regione del Veneto ha statuito di procedere all'istruttoria della domanda della sola Hydromont s.n.c., escludendo quella della Zollet Ingegneria s.r.l.

Avverso gli atti testé citati, nonché le DGR n. 3493 del 30 dicembre 2012 e n. 694 del 14 maggio 2013 (che hanno regolato il procedimento concessorio) sono allora insorte la Zollet Holding s.r.l. e la Zollet Energia s.r.l., con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Tribunale superiore, deducendo vari profili d'illegittimità. Resistono in giudizio la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno e la Società controinteressata, che concludono per l'inammissibilità e per l'infondatezza della pretesa attorea.

PROVINCIA
DI BELLUNO

All'udienza collegiale del 15 giugno 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – In accoglimento delle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, il ricorso in epigrafe s'appalesa inammissibile per difetto del *jus postulandi* in capo al difensore delle Società ricorrenti, onde esso va disatteso.

Per vero, l'originale del ricorso in epigrafe e la relativa procura speciale a margine di esso, quantunque indichino pure il nome dell'avv. Salvatore Di Mattia del foro di Roma, in realtà son stati sottoscritti soltanto dall'avv. Maria Zollet del foro di Belluno. Ora, siffatta procura è stata autenticata in modo irrituale dall'avv. Zollet, giacché al tempo in cui tal adempimento è stato effettuato ella non era iscritta all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle magistrature superiori. Tra queste ultime è incluso questo Tribunale superiore, come ben s'evince dal combinato disposto dell'art. 4, II c. e dell'art. 33, I c. del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito dalla l. 22 gennaio 1934 n. 36, entrata in vigore dopo il RD 1775/1933), entrambi tuttora vigenti in base all'art. 1, c. 1 del Dlg 1° dicembre 2009 n. 179. Infatti, «... davanti... al Tribunale superiore delle acque pubbliche... il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale...» ex art. 33.

Soccorre al riguardo il principio di recente enunciato da questo Giudice (cfr. Trib. sup. acque, 25 ottobre 2013 n. 166; ma cfr. pure Cass., sez. un., 7 aprile 1994 n. 3273), nei medesimi termini ora indicati. È appena da soggiungere, per evitare ogni inutile equivoco al riguardo, che l'art. 1, c. 1 del DL 11 novembre 2002 n. 251 tentò d'abolire tal riferimento ex art. 4, II c.



del RDL 1578/1933 in una con il sistema della giustizia sulle acque pubbliche, ma tutte tali norme non furono convertite dalla l. 10 gennaio 2003 n. 1.

Dal che l'evidente mancanza nell'avv. Zollet del *jus postulandi*, non superabile per il sol fatto che la procura speciale sia stata conferita anche ad altro avvocato, ancorché iscritto nell'Albo ex art. 33 del RDL 1578/1933. Infatti, ove la procura sia stata sottoscritta, come nel caso in esame, solo da un avvocato sprovvisto dell'abilitazione a patrocinare innanzi al plesso giudiziario adito e non anche da quello abilitato, l'autenticazione del mandato è radicalmente nulla e non altrimenti sanabile. In tal caso, la nomina in procura di altro legale diviene del tutto irrilevante, appunto a causa del difetto del *jus postulandi* del solo legale che ha sottoscritto.

Né rimedio può esser invocato dal soggetto sprovvisto della capacità di patrocinio, come ha fatto l'avv. Zollet nella sede istruttoria della presente causa, mercé una dichiarazione di rinuncia o di sopravvenuta carenza d'interesse. Tali vicende in varia guisa abdicatorie, che danno luogo all'estinzione del processo o per abbandono propriamente detto o a causa dell'intervenuta cessazione dell'interesse protetto, presuppongono però, in capo a chi le dichiara, la pienezza giuridica di disporre della causa. Chi non può esser patrocinatore nella causa, com'è nel caso in esame, non vi ha *os ad loquendum* e non può disporne in alcun caso.

4. – Il ricorso è dunque da dichiarare inammissibile, senz'uopo di ulteriore disamina nel merito. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronuncian-



do in sede di giurisdizione diretta sul ricorso n. 188/2014 in epigrafe, lo dichiara inammissibile.


Condanna le Società ricorrenti al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre agli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 15 giugno 2016 dal Tribunale superiore delle Acque pubbliche, con l'intervento dei sigg. Giudici indicati in epigrafe.


L'ESTENSORE

Silvestro Maria Russo




IL PRESIDENTE

Sergio Di Amato



IL CANCELLIERE



Depositata in Cancelleria addì 15 giugno 2016 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 187 e 188 del D. 11 dicembre 1986,

n. 1775, e 138 c.p.c.

Roma, 11 / 5 OTT. 2016

